


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485253 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5068

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55 (L. 3.000). "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 (L. 280.000) - Parte I: E. 61,97 (L. 120.000) - Parte II: E. 54,23 (L. 105.000) - Parte III: E. 36,15 (L. 70.000) - Parte IV: E. 25,82 (L. 50.000) - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ....) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 (L. 250) per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti:** diritto fisso di intestazione E. 2,58 (L. 5.000) - Testo E. 1,03 (L. 2.000) per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di addebito, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)  
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002 n. 5

**Riapertura del termine previsto dalla legge regionale 12 novembre 2001 n. 36 (disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 2000).**

pag. 20

**LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002 n. 6**

**Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie.**

pag. 20

**LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2002 n. 7**

**Integrazione all'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (Testo Unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali).**

pag. 35

**LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2002 n. 8**

**Modifiche al Titolo II - Capo III - "Gestione rifiuti" della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).**

pag. 36

**ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA 31.10.2001 n. 47/2002**

**Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale per la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della Legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.**

pag. 40

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA 18.04.2001 N. 50/2002**

**Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale per la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della Legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost.**

pag. 44

**AVVISO DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo alla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 2 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)" (pubblicata nel B.U. 9 gennaio 2002 n. 1 - parte I).**

pag. 47

## LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002 n. 5

**Riapertura del termine previsto dalla legge regionale 12 novembre 2001 n. 36 (disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 2000).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

(Riapertura del termine)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 12 novembre 2001 n. 36 (disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 2000) è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono fatte salve le domande di contributo presentate nelle more della procedura di approvazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 febbraio 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
5 FEBBRAIO 2002 N. 5**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo*

*del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore F. Amoretti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 dicembre 2001 n. 59;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 dicembre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 197;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 28 dicembre 2001;*
- d) *la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità il 21 gennaio 2002;*
- e) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2002;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 14 marzo 2002.*

#### 2. Note agli articoli

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 12 novembre 2001 n. 36 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2001 n. 11 P.I.*

#### 3. Struttura di riferimento:

*Servizio ispettorato funzioni agricole.*

#### 4. Termini del procedimento amministrativo

*Le domande di contributo possono essere presentate entro il 13 aprile 2002.*

---



---

## LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002 n. 6

**Norme per lo sviluppo degli impianti**

## e delle attività sportive e fisico-motorie.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### TITOLO I

#### FINALITÀ, PROGRAMMAZIONE E COMPETENZE

##### Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, favorisce e promuove la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa ed opera per garantire a tutti i cittadini che l'esercizio della pratica sportiva sia uno strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.
2. La realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è garantita attraverso la partecipazione a grandi eventi sportivi nonché tramite la collaborazione con gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e le associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore sportivo.
3. Le discipline sportive e motorie svolte sotto il controllo delle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. e degli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva riconosciuti sono regolamentate con specifica normativa nazionale e regionale.

##### Articolo 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni relative a:
  - a) la programmazione delle strutture e dei servizi, intesa a superare gli squilibri esi-

stenti tra le diverse aree geografiche della Regione e ad incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

- b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport, nonché le iniziative volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;
- c) i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;
- d) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge.

##### Articolo 3

(Funzioni delegate alle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative per la concessione di contributi relative a:
  - a) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
  - b) l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
  - c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

- d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici;
  - e) la promozione sportiva per disabili;
  - f) la promozione dell'attività motoria per la terza età.
2. La delega è esercitata secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

#### Articolo 4

(Programma regionale di promozione sportiva)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che sente il Comitato di cui all'articolo 5, approva il Programma di promozione sportiva redatto secondo i contenuti di cui al comma 2.
2. Il Programma contiene:
  - a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte;
  - b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e l'aggiornamento biennale del censimento esistente;
  - c) l'individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra gli impianti esistenti e la popolazione nelle diverse realtà territoriali;
  - d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, nel rispetto delle norme a tutela dell'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonché il mantenimento e l'adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;
  - e) i criteri per la localizzazione degli impianti, tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei Comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti;
3. Il Programma ha durata triennale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.

#### Articolo 5

(Comitato regionale per lo sport)

1. È istituito il Comitato regionale per lo sport che è organo consultivo della Giunta regionale in particolare per la formazione del Programma di cui all'articolo 4.
2. Il Comitato è composto da:
  - f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e più vantaggiose per l'utenza;
  - g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;
  - h) l'individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse regionale;
  - i) i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorirne l'attività quali strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;
  - l) i criteri per l'incentivazione dell'impiantistica e delle attività sportive;
  - m) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all'articolo 7 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali;
  - n) i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive.

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;
  - b) un rappresentante dell'UPI regionale;
  - c) un rappresentante dell'ANCI regionale;
  - d) un rappresentante dell'UNCEM regionale;
  - e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;
  - f) il Dirigente scolastico regionale o un suo delegato;
  - g) il Presidente regionale del C.O.N.I. o un suo delegato;
  - h) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;
  - i) un rappresentante scelto tra quelli designati dagli Enti nazionali di promozione e propaganda sportiva con organizzazione operante a livello regionale e con attività autonoma in più discipline sportive;
  - l) un rappresentante del Consiglio regionale del C.O.N.I. nominato dallo stesso;
  - m) un rappresentante designato dalla Consulta regionale per i diritti della persona handicappata.
3. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata di tre anni decorrenti dall'insediamento dello stesso. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
  4. Il Comitato si dota di un Regolamento interno che è approvato dalla Giunta regionale.
  5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Regione.
  6. Ai componenti del Comitato si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso

la Regione) ed il compenso spettante ad essi è quello previsto nella tabella A allegata alla stessa.

#### **Articolo 6**

(Conferenza regionale dello sport)

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell'attuazione e verifica del programma regionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale indice ogni tre anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione nel campo sportivo e sulle relative prospettive.

#### **Articolo 7**

(Discipline di tradizione ligure e Musei dello Sport)

1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:
  - a) bocce e petanque;
  - b) canottaggio a sedile fisso e mobile;
  - c) pallanuoto;
  - d) pallone elastico;
  - e) vela.
2. Al fine della valorizzazione della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.

### **TITOLO II**

#### **INTERVENTI CONCERNENTI GLI IMPIANTI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

#### **CAPO I**

#### **CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Articolo 8**

(Ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione del Programma di

promozione sportiva, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, a soggetti pubblici e privati, per:

- a) la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi;
  - b) il ripristino di impianti ed il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute in dipendenza di eventi naturali, nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere a terra e in mare necessarie per la protezione degli impianti stessi.
2. La spesa riconosciuta ammissibile comprende la realizzazione delle opere e le spese di progettazione.
  3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili per il medesimo intervento, nello stesso esercizio finanziario.

#### **Articolo 9**

(Contributi in conto capitale)

1. La Regione, per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, concede ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo di euro 51.645,69 (lire 100 milioni) di contributo.
2. Tali contributi sono concessi:
  - a) ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e agli Enti parco;
  - b) alle Società e alle Organizzazioni affiliate al C.O.N.I.;
  - c) alle Società e Associazioni affiliate agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva di cui all'articolo 1 commi 2 e 3;
  - d) alle Istituzioni scolastiche.
3. I soggetti di cui al comma 2 lettere b) e c), anche se privi di personalità giuridica, sono ammessi ai contributi purché garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate.

4. Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.

#### **Articolo 10**

(Contributi in conto interessi)

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti nel pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualità.
2. La spesa riconosciuta ammissibile non può superare, per ogni intervento, il totale di euro 1.032.913,80 (lire 2 miliardi).
3. Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al comma 1 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.

#### **Articolo 11**

(Contributi straordinari per eventi naturali)

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2 che abbiano subito danni in dipendenza di eventi naturali, contributi in conto capitale in misura analoga a quanto previsto nel medesimo articolo, ovvero contributi in conto interessi secondo quanto disposto dall'articolo 10, nei limiti della disponibilità di bilancio.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, sulla base delle istanze pervenute ai sensi dell'articolo 21 e tenuto conto di quanto previsto dal Programma regionale di promozione sportiva.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili a causa di necessità o urgenza, già eseguiti all'atto della presentazione della domanda di contributo e per i quali si sia ricorso all'assunzione di debito, o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.

4. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento di riparto dei fondi erogati dallo Stato alle Regioni per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b), dei danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.

### Articolo 12

(Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito)

1. La Regione può stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10.
2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all'articolo 10 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.
3. L'Istituto per il Credito Sportivo, anche al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 19, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull'utilizzo del fondo di cui al comma 2 dell'anno precedente.

### Articolo 13

(Vincolo di destinazione)

1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva.
2. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dal Programma regionale di promozione sportiva, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa.

## CAPO II

### CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

### Articolo 14

(Manifestazioni e attività di interesse regionale)

1. La Regione, sulla base dei criteri, delle modalità e delle proposte stabilite dal Programma di cui all'articolo 4, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi, ricerche e pubblicazioni attinenti il mondo dello sport di interesse regionale o sovraregionale.
2. Le Province possono altresì proporre alla Regione di assumere, tra le iniziative di interesse regionale, progetti da esse elaborati anche in collaborazione con i Comuni compresi nel territorio di competenza.
3. Tutti gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore, ovvero partecipante all'organizzazione.
4. La Giunta regionale determina le modalità di intervento per le iniziative di cui al comma 1.
5. La concessione dei contributi comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca degli stessi.

### Articolo 15

(Contributi agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva)

1. Ai fini di una maggiore diffusione della pratica sportiva ad opera degli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, la Giunta regionale concede contributi per le attività di promozione, il funzionamento delle loro strutture regionali e dei progetti a carattere regionale già realizzati.
2. Gli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) riconoscimento a livello nazionale da parte del C.O.N.I. ai sensi della normativa vigente;
  - b) organizzazione operante a livello regionale



e provinciale presso effettive sedi funzionali;

- c) attività autonoma in più discipline sportive;
- d) realtà associativa differenziata da quella delle Federazioni Sportive Nazionali.

### **Articolo 16**

(Tutela del talento sportivo)

1. La Regione costituisce il gruppo dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.
2. Appartengono a tale gruppo gli atleti di età non superiore ai 23 anni che rientrino nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 e che siano:
  - a) residenti in Liguria da almeno due anni;
  - b) tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.
3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso dalla Regione al C.O.N.I. per eventuali osservazioni.

### **Articolo 17**

(Interventi a tutela del talento sportivo)

1. La Regione, al fine di favorire gli atleti di accertato talento sportivo, può concedere contributi ai soggetti rientranti nel gruppo di cui all'articolo 16, comma 2 ed alle loro Società di appartenenza.
2. I contributi, concessi per un massimo di tre anni anche non consecutivi, non possono superare l'importo complessivo di euro 5.164,57 (lire 10 milioni) annui per ciascun atleta.
3. I contributi sono concessi:
  - a) per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati quale borsa di studio;
  - b) per la parte restante alle loro società di appartenenza, che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell'atleta.

4. Non rientrano tra i soggetti ammessi a contributo gli atleti professionisti o equiparati.

5. Le Società ammesse ai benefici di cui al presente articolo sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi alle borse di studio il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.

## **CAPO III**

### **MODALITÀ DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

#### **Articolo 18**

(Domande di contributo per impianti sportivi)

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 2 presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 indicando le priorità nel caso di pluralità di interventi.
2. I progetti di intervento devono essere corredati dalla seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa da cui risulti la coerenza con il Programma triennale di promozione sportiva;
  - b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche dell'intervento e delle modalità di esecuzione;
  - c) preventivo di spesa e piano di finanziamento con l'indicazione della possibilità di attuare l'opera in lotti funzionali.

#### **Articolo 19**

(Concessione dei contributi e termine per l'inizio dei lavori)

1. La Regione concede i contributi entro il 31 maggio di ogni anno nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è fissato il termine entro cui i soggetti interessati devono provvedere all'inizio dei lavori, nonché per i contributi in conto interessi, il termine entro cui dovrà avvenire la concessione del mutuo.

3. I termini previsti dal comma 2 possono essere prorogati su motivata richiesta, pervenuta alla Regione prima della loro scadenza, per un periodo massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il beneficiario decade dal contributo e ad esso subentra quello collocato successivamente in graduatoria.

#### **Articolo 20**

(Liquidazione dei contributi)

1. Il contributo di cui all'articolo 9 è liquidato ai beneficiari indicati al comma 2 lettera a) del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda corredata dell'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia.
2. Il contributo di cui all'articolo 9 è liquidato ai beneficiari di cui al comma 2 lettere b), c) e d) del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda corredata della dichiarazione di inizio dei lavori e di fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'ammontare del contributo concesso, volta a garantire l'esecuzione dell'opera.
3. Il contributo di cui all'articolo 10 è liquidato ai beneficiari ovvero all'Istituto di credito mutuante, con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione della domanda corredata della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e di quella concernente la stipulazione del mutuo.

#### **Articolo 21**

(Domande di contributo straordinario per eventi naturali)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

#### **Articolo 22**

(Concessione dei contributi straordinari per eventi naturali)

1. I contributi di cui all'articolo 11 sono conces-

si sulla base dei criteri e con le modalità contenute nel Programma di promozione sportiva.

2. I contributi di cui all'articolo 11 sono liquidati per il 50 per cento del loro ammontare all'atto della concessione e per la parte restante dopo l'avvenuta conclusione dei lavori o dell'acquisizione delle attrezzature.

#### **Articolo 23**

(Domande di contributo per attività e per la tutela del talento sportivo)

1. Ai fini dell'eventuale partecipazione regionale, le iniziative di cui all'articolo 14 devono essere segnalate alla Regione da parte dei soggetti proponenti almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento.
2. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 15 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Per l'inserimento dei propri atleti nel gruppo di cui all'articolo 16 e per la concessione dei benefici di cui all'articolo 17, le società sportive interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

#### **Articolo 24**

(Domande di contributo alle Province)

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 3 devono essere presentate, entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo, alla Provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola attività.
2. La Provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di promozione sportiva.
3. Entro il 15 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione le proposte di cui all'articolo 14, comma 2.

### **TITOLO III**

#### **ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE**

**Articolo 25**

(Convenzioni Regione - C.O.N.I.)

1. La Regione stipula con il C.O.N.I. apposite convenzioni dirette a:
  - a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
  - b) regolamentare i rapporti relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del C.O.N.I.

**Articolo 26**

(Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche)

1. La Regione, in accordo con la Direzione scolastica regionale, promuove:
  - a) un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;
  - b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale.
2. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli Enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in particolare da parte delle associazioni sportive. Nelle stesse sono disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti locali.
3. I Comuni e le Province possono stipulare con le Istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.
4. I Comuni e le Province, in accordo con i singoli Istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva. In particolare consentono l'utilizzazione degli impianti

sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolano l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture stesse.

**Articolo 27**

(Convenzione Regione Liguria-Amministrazione Penitenziaria)

1. La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Protocollo d'intesa Regione Liguria-Ministero della Giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria apposite convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive sia da parte del personale, sia da parte dei detenuti.

**Articolo 28**

(Convenzioni con le Forze Armate e con le Forze dell'Ordine)

1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell'Ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari.

**TITOLO IV****ESERCIZIO DI ATTIVITÀ  
MOTORIO-RICREATIVE****Articolo 29**

(Requisiti ed autorizzazione degli impianti e delle attrezzature)

1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato di cui all'articolo 5, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., sono esercitate a sco-

- po prevalentemente non agonistico o con finalità d'impresa. Sono esclusi gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi ed utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività sportiva ivi svolta.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro:
    - a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature;
    - b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
    - c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
  3. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.
  4. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:
    - a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui al comma 1;
    - b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
    - c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;
    - d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea.
  5. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare at-

tività e attrezzature, nonché il numero e il profilo minimo funzionale dell'attività in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto.

6. L'autorizzazione è sospesa e revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 3.

### Articolo 30

(Obbligo di adeguamento e autorizzazione provvisoria)

1. Gli impianti di cui all'articolo 29, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui al medesimo articolo entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia già stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica la disposizione di cui al comma 1.
3. I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'autorizzazione definitiva; i titolari degli impianti di cui al comma 2 devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio dell'impianto.
4. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata dal Comune a norma del regolamento di cui all'articolo 29, comma 1.

### Articolo 31

(Attività anti-doping)

1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, secondo i principi della legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. Nell'ambito di tale programmazione devono essere definite le modalità sulla base delle quali la Regione può disporre la sospensione dall'assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1.

### **Articolo 32**

(Corsi di formazione per operatore sportivo)

1. La Regione disciplina la figura di operatore sportivo per le attività motorie e ricreative da inserire nell'ambito delle strutture operanti nelle materie di cui alla presente legge, all'interno del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche del lavoro). Nell'ambito di tale programma sarà prevista l'attivazione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale, ai sensi della l.r. 52/1993.
2. I soggetti operanti presso le strutture di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio le attività coincidenti con quelle attribuite alla figura stessa, sono equiparati a tale figura purché risultino in possesso del diploma di scuola dell'obbligo ed abbiano frequentato appositi corsi organizzati dalla Regione, superando il relativo esame finale.

### **Articolo 33**

(Corsi di formazione per istruttore sportivo)

1. Sono equiparati agli istruttori di cui all'articolo 29, comma 4 lettera d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato attività documentata di istruttore per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso impianti sottoposti ad autorizzazione, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo appositi corsi organizzati dalla Regione, in collaborazione con l'Università.
2. Negli impianti soggetti ad autorizzazione, già in attività alla data di entrata in vigore della

presente legge, possono continuare a svolgere l'attività gli istruttori operanti alla stessa data, fino al completamento dei corsi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi di cui al comma 1, nonché la durata, le discipline di insegnamento e le modalità degli esami.

### **Articolo 34**

(Corsi di formazione per massaggiatore sportivo)

1. Le Province, nel rispetto del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla l.r. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle Province. La Giunta regionale emanerà indirizzi per i contenuti minimi dei corsi.
2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque anni l'attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, è organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi.
3. L'attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l'esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2.

### **Articolo 35**

(Sanzioni)

1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'articolo 29, comma 1, senza autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni.

### **Articolo 36**

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 (promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive) e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 37**

(Disposizioni per l'esercizio delle deleghe)

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli Enti delegati.
2. Gli Enti destinatari della delega sono tenuti a:
- a) trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;
  - b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
3. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. In caso di persistenti inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla revoca della delega.

### **Articolo 38**

(Rapporti finanziari delle deleghe)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, in base ai criteri contenuti nel Programma regionale di promozione sportiva, trasferisce alle Province, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio, fondi così stabiliti:

- a) per il 50 per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia;
- b) per il restante 50 per cento in base a specifici progetti contenuti nel Programma di cui all'articolo 4.

### **Articolo 39**

(Obblighi dei beneficiari dei contributi per attività sportive)

1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 14, 15 e 17 trasmettono alla Regione o alle Province, a seconda di quale sia l'Ente che ha concesso il contributo, una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata di idonei documenti di spesa.

### **Articolo 40**

(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attività svolta, comprensiva anche dell'andamento delle funzioni delegate.

### **Articolo 41**

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Programma di cui all'articolo 4 ed il regolamento di cui all'articolo 29 sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui al Titolo II, inoltrano domanda alla Regione o alle Province, secondo le rispettive competenze, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previste dal Programma regionale di promo-

zione sportiva di cui all'articolo 3 della l.r. 23/1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle deliberazioni di Giunta regionale relative alla determinazione dei punteggi per tali criteri. Le domande presentate ai sensi della precedente normativa restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di domande entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione, in attesa dell'approvazione del Programma di cui all'articolo 4, la Giunta regionale assegna alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni ad esse delegate secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38.
4. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi della legislazione previgente.
5. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi delle medesime.
6. I modelli per le domande di contributo di cui alla presente legge sono pubblicati sul B.U.R.L. contestualmente alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino medesimo.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Articolo 42

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 42/1977:

- di quota pari a euro 154.937,00 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" iscritta al capitolo 9500 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2001;

- di quota pari a euro 77.468,00 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario 2001;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2002, dei seguenti capitoli:

- 3736 "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di sport" con lo stanziamento di euro 154.937,00 in termini di competenza;
- 3737 "Interventi a tutela del talento sportivo" per memoria;
- 3738 "Contributi in conto interessi a favore di Comuni singoli o associati, Comunità Montane, Enti Parco, Società e Organizzazioni riconosciute o affiliate a Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Istituzioni scolastiche per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi" - nuovi limiti di impegno, con lo stanziamento di euro 77.468,00 in termini di competenza;
- 3739 "Contributo in conto capitale a favore di Comuni singoli o associati, Comunità Montane, Enti Parco, Società e Organizzazioni riconosciute o affiliate agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Istituzioni scolastiche per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi", per memoria;

c) utilizzazione dei capitoli esistenti nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale che, a partire dall'anno finanziario 2002, assumono le seguenti denominazioni:

- 3715 "Spese dirette della Regione per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni";
- 3735 "Contributi agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva diretti all'attività funzionale delle strutture regionali degli Enti stessi";

d) utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti Commissioni, Comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali", per gli oneri derivanti dall'articolo 5.

2. Alle obbligazioni in annualità per vecchi limiti di impegno, assunte in base alla l.r. 23/1985 si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3741.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4. Sono soppressi, dopo l'esaurimento dei residui passivi, i seguenti capitoli:
  - 3720 "Contributi ad Enti e Associazioni per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche";
  - 3725 "Contributi per il funzionamento dei centri di avviamento allo sport";
  - 3730 "Contributi ad Enti ed Associazioni sportive per attività indirizzate verso handicappati o anziani";
  - 3740 "Contributi in conto interessi a favore di Comuni singoli o associati per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi" - nuovi limiti di impegno;
  - 3745 "Contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati ed Associazioni sportive riconosciute ai sensi del d.P.R. 530/1974 per la realizzazione di impianti sportivi";
  - 3750 "Contributi ai Centri di avviamento allo sport per la dotazione di attrezzature";
  - 3755 "Contributi ad Enti ed Associazioni sportive per dotazione di attrezzature per attività indirizzate verso handicappati e anziani".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 febbraio 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
5 FEBBRAIO 2002 N. 6**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*1. Dati relativi all'iter di formazione della legge*

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 luglio 2000 dove ha acquisito il numero d'ordine 16 su proposta del Consigliere M. Costa;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso in data 10 luglio 2000;*
- c) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore M. A. CPELLINI, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 dicembre 2000 n. 17;*
- d) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 dicembre 2000 dove ha acquisito il numero d'ordine 82;*
- e) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso in data 13 dicembre 2000;*
- f) *la II Commissione ha elaborato un testo unificato dei due progetti di legge sul quale ha espresso parere favorevole il 14 gennaio 2002;*
- g) *la I Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 gennaio 2002;*



*h) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2002 (relatore Consigliere N. Abbundo);*

*i) la legge regionale entra in vigore il 14 marzo 2002.*

## 2. Note agli articoli

### *Nota all'articolo 2*

- *La legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992 n. 10 P.I. ed è stata modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1996 n. 7, pubblicata nel B.U. 13 marzo 1996 n. 4 P.I.*

### *Nota all'articolo 4*

- *La legge regionale 5 aprile 1994 n. 18, pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10 P.I., è stata più volte modificata: il testo coordinato è pubblicato nel B.U. 18 marzo 1998 n. 4 P.I. Una ulteriore modifica è stata apportata con la legge regionale 24 febbraio 1998 n. 7, pubblicata nel B.U. 18 marzo 1998 n. 4 P.I.*

### *Nota all'articolo 5*

- *La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13 P.I.*

### *Nota all'articolo 31*

- *La legge 14 dicembre 2000 n. 376 è pubblicata nella G.U. 18 dicembre 2000 n. 294.*

### *Nota all'articolo 32*

- *La legge regionale 5 novembre 1993 n. 52, pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993 n. 24 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 4 settembre 1997 n. 37: il testo coordinato è pubblicato nel B.U. 24 settembre 1997 n. 17 P.I.. Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 e dalla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, pubblicate rispettivamente nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11 P.I. e nel B.U. 14 aprile 1999 n. 6 P.I..*

### *Nota all'articolo 36*

- *La legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 è pubblicata nel B.U. 8 maggio 1985 n. 19 S.O.*

## 3. Relazioni al consiglio regionale

### *Relazione di maggioranza (Consigliere Nicola Abbundo)*

*Con il presente testo di legge, ora sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale, la Regione Liguria intende procedere ad una rivisitazione della normativa vigente che disciplina le attività di cultura fisica, tramite lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie, allo scopo di favorire le nuove esigenze dell'utenza, semplificando al contempo le procedure, con l'adozione dell'istituto della delega di funzioni, nell'ottica di una corretta politica di decentramento.*

*In particolare è da sottolineare che il suddetto testo di legge è il frutto di un lavoro largamente partecipato, con la massima collaborazione di tutti i rappresentanti delle forze politiche, che è iniziato con l'esame di due progetti di legge, rispettivamente di iniziativa dell'Esecutivo regionale e, a livello consiliare, del Consigliere Capogruppo Massimiliano Costa, istituendo a tal proposito una Commissione ristretta formata dai Consiglieri Cola, Costa, Iacobucci, Macchiavello e con la presenza attiva dell'Assessore competente per materia. Tale Commissione ristretta si è riunita per una preliminare valutazione delle proposte all'esame, pervenendo all'adozione di un testo unificato, che ha assunto i contenuti comuni, apportando singole specificità, allo scopo di ottenere una normativa ampiamente condivisa e più rispondente alle finalità che si propone.*

*L'impianto del testo di legge pone in essere una corretta politica di decentramento, delegando alle Province le funzioni amministrative per la concessione dei contributi riguardanti gestioni di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati, utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico, manifestazioni, convegni e iniziative analoghe attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale, l'attività dei centri di avviamento allo sport, la promozione sportiva per disabili e per la terza età.*

*Circa l'attività programmatoria si riscontrano, quali aspetti più importanti, l'aggiornamento del censimento degli impianti esistenti e l'indicazione dei criteri tendenti a localizzare gli impianti soddisfacendo le esigenze di un riequilibrio tipologico- territoriale, le forme di gestione delle strutture meno onerose finanziariamente, le iniziative di interesse regionale e il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport, le discipline di tradizione ligure e i criteri attinenti i danni agli impianti e alle attrezzature derivanti da calamità naturali. Ancora con riferimento al programma, appare importante il richiamo alla promozione dello sport per tutti fra le priorità di intervento.*

*La legge disciplina, inoltre, gli interventi relativi alle iniziative di interesse regionale e quelli riguardanti gli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, oltre a quelli a tutela del talento sportivo, di carattere totalmente innovativo. A garanzia della diffusione dei servizi sul territorio, la Regione promuove la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, associazionismo e volontariato sportivo.*

*Infine, nel disciplinare il complesso fenomeno dell'esercizio di attività motorio-ricreative non regolate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, è previsto l'utilizzo di attrezzature sempre più sofisticate ed una competenza professionale degli addetti di livello adeguato. Appare, pertanto, opportuno assumere la centralità della formazione come strumento per la qualificazione dei servizi, garantire la presenza di diplomati ISEF, inserendo precisi riferimenti a personale laureato in scienze motorie e prevedendo adeguati procedimenti in sanatoria, per la regolamentazione di figure che, fino ad oggi, hanno esercitato le rispettive attività.*

*In conclusione, auspico che il testo di legge venga suffragato anche da questa Assemblea ad ampia maggioranza di voti, sulla scorta dell'unanime consenso raccolto in sede istruttoria di Commissione, rappresentando così un esempio da seguire per la revisione di altre normative di competenza.*

#### 4. Struttura di riferimento

*Ufficio Sport e Tempo Libero.*

#### 5. Termini del procedimento amministrativo

*Gli aventi diritto ai contributi regionali per impianti sportivi devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno*

*La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede i contributi entro il 31 maggio.*

*In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che hanno diritto al contributo possono inoltrare domanda alla Regione o alle Province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.*

*Gli aventi diritto al contributo straordinario per eventi naturali devono presentare domanda entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.*

---

## **LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2002 n. 7**

**Integrazione all'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (Testo Unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n.**

## **26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1**

(Integrazione all'art. 10)

3. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Eventuali economie sulla competenza 2001 sono riassegnate alla competenza 2002."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 febbraio 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2002 N. 7**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate*

o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio in data 23 gennaio 2002 dove ha acquisito il numero d'ordine 206 su proposta dei Consiglieri Gianni Barci, Pietro Gilardino, Fabio Morchio, Mario Di Spigna, Rinaldo Magnani, Nicola Abbundo, Fabio Broglia, Eugenio Minasso, Romolo Benvenuto, Arturo Fortunati;

b) è stata assegnata alla I Commissione ai sensi dell'articolo 23. I comma del Regolamento interno del Consiglio regionale;

c) la I Commissione ha approvato all'unanimità il testo nella seduta del 5 febbraio 2002;

d) la legge regionale entra in vigore il 14 marzo 2002.

2. Note agli articoli

- La legge 3 agosto 2001 n. 23 è stata pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001 n. 13 P.I. ed è stata modificata dalla legge regionale 12 novembre 2001 n. 35 pubblicata nel B.U. 14 novembre 2001 n. 11 P.I.

---



---

**LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2002  
n. 8**

**Modifiche al Titolo II - Capo III - "Gestione rifiuti" della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Inserimento dell'articolo 33 bis)

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

**"Articolo 33 bis**

(Efficacia dello schema di piano provinciale adottato)

1. Per far fronte alle necessità relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel periodo transitorio necessario all'attuazione delle previsioni del piano provinciale, la Provincia può approvare progetti relativi ad ampliamenti o modifiche di impianti esistenti ovvero a nuovi impianti, individuando contestualmente i relativi siti, purché impianti e siti siano previsti nello schema di piano adottato ai sensi dell'articolo 33.
2. La previsione relativa agli impianti di cui al comma 1 deve essere coerente con le scelte di pianificazione provinciale definitive per l'ambito di riferimento e, in ogni caso, qualora si tratti di ampliamento di impianti di smaltimento esistenti, non può consentire le operazioni di gestione dei rifiuti per un periodo superiore a quattro anni dalla data di adozione dello schema di piano."

**Articolo 2**

(Modifiche all'articolo 34)

1. Il comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 18/1999 è abrogato.

**Articolo 3**

(Termine ultimo per l'approvazione dei piani provinciali)

1. I piani provinciali adottati dalle Province sulla base delle disposizioni del piano regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 29 febbraio 2000 devono essere approvati inderogabilmente entro il 30 giugno 2003.

2. La mancata trasmissione, nel termine fissato dal Presidente della Giunta regionale nelle diffide inviate ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 18/1999, delle eventuali modifiche necessarie a concludere la procedura di sostenibilità ambientale, la formulazione di una pronuncia negativa sulla sostenibilità da parte della Giunta regionale pur a seguito delle modifiche fornite o l'inutile decorso del termine di cui al comma 1 per l'approvazione finale dei piani, determinano l'immediata nomina di un Commissario "ad acta" che provvede ad assumere i provvedimenti surrogatori del caso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 febbraio 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
13 FEBBRAIO 2002, N. 8**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 novembre 2001 ove ha acquisito il numero d'ordine 175 su proposta della Giunta regionale;
- b) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 8 novembre 2001;
- c) la IV Commissione ha espresso parere favorevole il 6 febbraio 2002;
- d) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio

*regionale nella seduta del 11 febbraio 2002 (relatori Consiglieri P. Gilardino e A. Fortunati);*

- e) la legge regionale entra in vigore il 14 marzo 2002.

2. Relazioni al consiglio regionale

*Relazione di maggioranza (Consigliere P. Gilardino).*

*La legge regionale 18/1999 al Capo III del Titolo II disciplina la nuova normativa regionale relativa alla gestione dei rifiuti in applicazione del D.lgs. 22/1997. In particolare gli articoli 32 e 33 definiscono contenuti e procedure di approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti attribuendo agli stessi un ruolo fondamentale per la corretta organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti a livello provinciale, in perfetta coerenza con quanto previsto dall'articolo 23 del citato d.lgs 22/1997.*

*Quest'ultimo articolo prevedeva che gli schemi dei Piani provinciali fossero adottati entro un anno dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti. Detto Piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 in data 29 febbraio 2000 e pubblicato in data 5 aprile 2000. Il termine per l'adozione degli schemi di provinciali scadeva pertanto il 5 aprile 2001. A tale data nessuna Provincia aveva provveduto, e allo scadere del termine per l'approvazione si è dato corso all'avvio delle procedure di cui all'articolo 47 della l.r. 18/1999. Successivamente le quattro Province hanno adottato i propri Piani, che sono attualmente in istruttoria presso le strutture regionali ai sensi dell'articolo 33 della stessa l.r. 18/1999.*

*Le difficoltà incontrate dalle Province nell'adozione ed approvazione dei in oggetto sono attribuibili a svariate cause quali il fatto che è solo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 22/1997 che sono chiamate a svolgere un rilevante ruolo di pianificazione in questa materia, i presenti sono i primi Piani redatti ai sensi della nuova normativa, la normativa di attuazione del D.lgs. 22/1997 da parte del Ministero dell'Ambiente è stata adottata con molto ritardo e in modo incompleto, il quadro di riferimento normativo è di difficile interpretazione.*

*Oltre a ciò si deve tenere presente che la scelta della localizzazione degli impianti individuati nei Piani provinciali farà capo al sistema dei Comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali e che solo successivamente si potrà dar corso alla realizzazione degli impianti previo l'espletamento delle necessarie procedure di gara. I tempi relativi ai citati passaggi procedurali determinano la necessità della gestione di una fase transitoria che, realisticamente, non avrà durata inferiore ai quattro anni.*

*L'attuale sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani nelle quattro Province non consente, senza ampliamenti degli impianti esistenti o senza la realizzazione di nuovi impianti, di fronteggiare in modo organico e senza far ricorso a provvedimenti di emergenza*

la situazione venutasi a creare.

Il presente disegno di legge, tenuto conto della situazione testè delineata, consente, sino alla realizzazione degli impianti conseguenti alle scelte dei Piani, che le Amministrazioni provinciali possano autorizzare l'ampliamento degli impianti esistenti o la realizzazione di nuovi impianti, indicati negli schemi di adottati dalle stesse, volti ad evitare il determinarsi di situazioni di emergenza.

Durante l'esame in Commissione è stato aggiunto, rispetto al testo licenziato dalla Giunta, l'articolo 3 che stabilisce il termine ultimo per l'approvazione dei Piani provinciali, fissandolo al 30 giugno 2003. Lo scopo è quello di individuare una linea di azione che stabilisca in modo univoco le diverse fasi procedurali necessarie per pervenire all'approvazione dei Piani provinciali entro termini precisi mantenendo nel contempo l'efficacia degli atti di diffida già adottati dal Presidente della Giunta regionale.

Più precisamente a fronte dell'accertata inadempienza delle Province liguri rispetto al termine fissato dalla legge regionale 18/1999 per l'approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti alla data del 20 luglio 2001, il Presidente della Giunta ha emanato nei confronti di tutte le Province un atto di diffida che fissava il termine del 31 dicembre 2001 per l'approvazione dei Piani. Le Province in conseguenza della diffida hanno provveduto ad adattare i Piani, ma nessuna di esse ha rispettato il termine per l'approvazione.

Questo comporterebbe, quale conseguenza, la nomina di un commissario ad acta con il compito di svolgere le funzioni oggetto dell'inadempienza. L'Amministrazione regionale non intende perseguire tale strada ritenendo preferibile, in linea di continuità con lo spirito di collaborazione che la Regione ha fin da principio espresso nel dare attuazione al complesso ed innovativo sistema di competenze introdotto dalla normativa statale in materia di rifiuti, giungere all'approvazione dei Piani in linea con l'assetto delle competenze prefigurato dalla normativa statale e regionale e con gli indirizzi del Piano regionale.

In considerazione di quanto sopra esposto mi auguro che il Consiglio regionale voglia pronunciarsi favorevolmente su questo disegno di legge.

Relazione di minoranza (Consigliere Arturo Fortunati)

Premessa: le finalità generali del ddl

Il ddl si fonda su premesse giuridicamente inesistenti secondo le quali la normativa vigente in materia di procedure di approvazione degli impianti di gestione dei rifiuti sarebbe "di difficile interpretazione". Se c'è un settore del dlgs 22/1997 in cui le procedure sono chiare è proprio quello relativo alle autorizzazioni degli impianti ben altre sono le questioni non chiare, giuridicamente, della normativa vigente; basti pensare: alla definizione di rifiuto, alle numerose deroghe in materia di campo d'applicazione, al permanere di una vasta normativa per singole categorie di rifiuto, alla classificazione di rifiuto, alle questioni legate agli obblighi di documentazione. Non pare che alcuno dei suddetti temi,

che peraltro stanno impegnando la migliore dottrina giuridica oltre che i parlamenti nazionali ed europeo, sia affrontato dal ddl in esame.

Il ddl si fonda altresì su un presupposto politico e cioè quello secondo cui i piani di gestione rifiuti non decollerebbero per "le contestazioni che tali scelte comportano". Questo è un dato oggettivo ma pensare di risolvere il problema del conflitto ambientale con un disegno di legge rientra nella famosa logica di svuotare il mare con un cucchiaino. È noto ormai come il problema del conflitto ambientale debba essere affrontato a monte del procedimento amministrativo autorizzatorio e soprattutto riconoscendo al pubblico un effettiva partecipazione alle scelte del piano sin dalla fase di predisposizione dello stesso; così dicono le migliori esperienze in materia di gestione dei conflitti che sono quelle statunitensi e nord europee. D'altronde questo è l'indirizzo preso dalla più recente normativa europea, basti pensare alla Convenzione di Aarhus (sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico) alla proposta di direttiva sulla riforma del diritto di accesso alle informazioni ambientali, alla proposta di direttiva sulla partecipazione del pubblico nelle procedure autorizzatorie in materia di piani a rilevanza ambientale come quelli di gestione dei rifiuti. In altri termini il conflitto ambientale non si risolve con le procedure accelerate di tipo amministrativo: i comitati non nascono contro le procedure accelerate ma contro siti per impianti entrambi scelti, quasi sempre, senza discussione pubblica preventiva e per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa non è assolutamente trasparente. I cittadini non vogliono le procedure accelerate vogliono capire il perché di certe scelte in certi luoghi invece che altri. Stupisce che una coalizione di governo che si dichiara di cultura liberale pensi di risolvere il rapporto con la società civile attraverso la logica burocratica dei disegni di legge tipica della filosofia comando - controllo invece che nella logica della negoziazione ambientale di tipo anglosassone!

In realtà il ddl usa il problema del conflitto ambientale per aggirare i piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, creando una procedura speciale che resterà in vigore almeno quattro anni, ciò in contrasto palese con il dlgs 22/1997 ma soprattutto con la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Se l'obiettivo fosse stato invece quello annunciato nella relazione al ddl e cioè prevenire eventuali emergenze in caso di mancata approvazione dei piani provinciali si sarebbe dato corso a quanto peraltro la stessa relazione al ddl indica, in modo curiosamente contraddittorio, e cioè l'avvio delle procedure di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1999 (poteri sostituitivi della Regione). Se poi questo corso non è stato avviato per inconfessabili ragioni politiche, un ddl non servirà certo a rimuovere i suddetti ostacoli politici.

Analisi critica del ddl

Le procedure accelerate esistono già

1. Come è noto il dlgs 22/1997 all'articolo 13 prevede la possibilità per il presidente della giunta regionale di emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di affrontare le emergenze nella gestione dei rifiuti.

2. L'articolo 35 della legge regionale 18/1999 disciplina procedure di approvazione delle varianti agli impianti già autorizzati e/o in corso di esercizio;

3. tutto la sezione IV del capo III della legge regionale 18/1999 (articoli da 43 a 47) disciplina non a caso le procedure straordinarie di smaltimento e poteri sostitutivi.

4. In particolare l'articolo 47 prevede la seguente procedura in caso di mancata approvazione dei piani provinciali: "4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano provinciale, previa diffida ad adempiere, può: a) nominare un Commissario ad acta che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza; b) provvedere, tramite un Commissario ad acta, in caso di documentata emergenza, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si esprime nella prima seduta utile successiva alla richiesta, anche alla attuazione degli interventi necessari. In tale caso, gli atti del Presidente della Giunta regionale sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti".

Le procedure del ddl sono senza adeguati parametri ambientali

I ddl prevede formalmente che gli impianti e i siti, da autorizzare secondo la nuova procedura, siano previsti nel piano adottato ma non ancora approvato e siano coerenti con "le scelte di pianificazione provinciale definitive per l'ambito di riferimento", ma ciò appare un mero riferimento formale che intanto non tiene conto del fatto che in molti casi nei piani provinciali attualmente in discussione (sicuramente Genova e La Spezia) i siti e gli impianti previsti erano già esistenti prima dell'elaborazione dei suddetti piani. Quindi si tratta di siti che non sono stati individuati secondo la metodologia innovativa del piano ma nella logica vecchia della sommatoria degli impianti tipica del dpr 915/1982, in tal modo protrarre per 4 anni questi siti al di fuori di ogni filosofia di piano significa aggirare il giudizio di sostenibilità previsto per i piani stessi ex articolo 33 comma 2 della legge regionale 18/1999. Per non parlare della metodologia che è stata introdotta dalla recente direttiva 42/2001 sulla VIA per i piani.

La procedura disciplinata dal ddl in oggetto in termini di parametri e vincoli ambientali risulta peggiorativa (o quanto meno più reticente) di altre procedure acceleratorie e/o straordinarie simili come quelle previste dall'articolo 22 commi 9 e 10 del dlgs 22/1997 che qui si riportano per esteso in corsivo:

"9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati. 10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a: a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; b) prov-

vedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori; d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi; e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani".

La procedura risulta altresì parziale sempre sotto il profilo dei parametri e vincoli ambientali anche rispetto al comma 11 dell'articolo 22 dlgs 22/1997 che si riferisce ad accordi di programmi per realizzare impianti di recupero non previsti dai piani regionali: "Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti; b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli artt. 31 e 33; c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente; d) sia garantita una diminuzione delle emissioni".

Ma volendo infine chiudere con un ultimo esempio la procedura disciplinata dal ddl in oggetto ha meno garanzie sotto il profilo dei parametri e vincoli ambientali della stessa procedura disciplinata dall'articolo 13 dlgs 22/1997 sulle ordinanze contingibili urgenti nonostante queste ultime prevedano un regime straordinario per pochi mesi mentre il ddl preveda un regime straordinario che potrebbe durare ben 4 anni.

Brevi note sull'articolo 2 del ddl

Non si comprendono i fini reali di questo articolo anche perché appare in aperta contraddizione con quanto previsto dall'articolo 47 della legge regionale 18/1999 che prevede esplicitamente le espropriazioni dei siti. In realtà la finalità politica è chiara quella di promuovere una logica "infantile" del privato (fatti salvi altri e per ora non confessabili obiettivi legati a interessi locali). Infatti le discariche sono una modalità ormai residuale della gestione dei rifiuti solidi urbani (come prevede tutta la normativa nazionale e comunitaria) e sono necessarie solo per gestire emergenze e/o discariche di servizio ad impianti di recupero anche energetico; risulta quindi chiaro come diano maggiori garanzie l'uso di suoli pubblici che non privati. Il privato potrà invece avere un grosso ruolo, come prevede la vigente normativa, nella gestione degli impianti di recupero. Quindi le motivazioni che sottendono a questo articolo del ddl in oggetto avrebbero un senso solo se i promotori dello stesso fossero convinti di un grande sviluppo della forma di gestione della discarica per il prossimo futuro: un bel modo per promuovere i privati per dei liberisti "moderni" attraverso una forma di gestione che ormai in tutta Europa è considerata roba da medioevo e da più grattacapi che profitti (sempre che si stia nella legalità ovviamente)!

3. Note agli articoli

- La legge 21 giugno 1999 n. 18 è stata pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10 P.I.

4. Struttura di riferimento

Servizio Gestione ciclo rifiuti.

5. Termini del procedimento amministrativo

Entro il 30 giugno 2003 le Province approvano i piani adottati sulla base delle disposizioni del piano regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 17/2000.

---



---

**ORDINANZA DELLA CORTE  
D'APPELLO DI GENOVA**

31.10.2001

N. 47/2002

**Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale per la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della Legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.**

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Ferro Presidente

dott. Massimo D'Arienzo Consigliere

dott. Marcello Delucchi Consigliere rel.

**ORDINANZA**

nel procedimento di appello civile n. 481/99 promosso da

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina 12.5, presso e nello studio dell'avv. Gabriella Schelotto che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in appello

appellante

**CONTRO**

Opam Oils s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rag. Osanna Bresci Costantino, elettivamente domiciliata in Genova, via D'Annunzio 2.74, presso e nello studio dell'avv. Matteo Bacigalupo che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianna Manghi per mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado

appellata

**E CONTRO**

U.S.L. n. 2 Savonese, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore dott. Davide Amodeo, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre 21.11 presso e nello studio dell'avv. Giovanna Casu, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pipicelli per mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione

appellata

**E CONTRO**

Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via Pisacane 20.10 presso e nello studio dell'avv. Carlo Manescalchi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Clotilde Ferrari del foro di Savona per mandato rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado

appellata - contumace

**AVVERSO**

la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Genova 16 aprile 1999, n. 864.

**CONCLUSIONI**

Per l'appellante:

Si chiede che la Corte d'appello voglia in totale riforma della sentenza n. 864/99 del Tribunale di Genova, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Liguria nella causa di 1° grado. Vinte le spese e competenze di giudizio.

Per l'appellata A.S.L. n. 2 Savonese:

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'on.le Corte d'Appello adita, previa sospensione della presente controversia e rimessione degli atti alla Corte costituzionale, respingere la domanda proposta da parte dell'appellante in quanto infondata e pertanto confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 864/99. Con il favore delle spese e competenze del giudizio.

Per l'appellata e appellante incidentale Opam Oils:

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto dalla Regione Liguria per le ragioni suesposte, confermando per quanto di ragione l'impugnata sentenza; inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Regione Liguria al pagamento in favore della Opam Oils S.p.A. della somma di lire 396.000 oltre interessi legali dal dì dell'esborso sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. *Salvis iuribus.*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel gennaio del 1998 la Opam Oils s.p.a. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la Regione Liguria, l'Azienda Ospedaliera Santa Corona di Pietraligure e la ASL n. 2 Savonese delle quali chiede la condanna al pagamento in proprio favore del corrispettivo, maggiorato degli interessi, per la fornitura di gasolio e olio combustibile fluido per riscaldamento per il funzionamento delle sedi e degli ospedali delle UU.SS.LL. nn. 2, 4, 5 e 7 della Regione ligure.

La Regione Liguria e l'Azienda Ospedaliera convenute, costituitesi, eccepirono la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda; mentre l'A.S.L. 2 Savonese eccepì l'incompetenza territoriale del giudice adito, contestando nel merito la fondatezza delle opposte pretese.

In esito ad istruzione esclusivamente documentale il giudice unico presso il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, dichiarò la Regione Liguria tenuta al pagamento in favore della società attrice della somma pari a L.

176.162.137 oltre interessi legali; rigettò ogni ulteriore e diversa domanda, condannò la Regione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attrice.

Premessa la propria competenza territoriale (poiché ai sensi dell'art. 33 c.p.c., quando più soggetti sono convenuti in relazione ad una stessa domanda, la competenza territoriale è correttamente radicata quando per almeno uno di essi la competenza territoriale sia stata correttamente individuata; e la Regione Liguria aveva sede nella circoscrizione del Tribunale adito) osservò il primo giudice che la riforma del Servizio sanitario nazionale istituita dal d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e leggi successive aveva identificato nelle Regioni gli enti investiti delle funzioni legislative e amministrative in materia sanitaria cui competeva altresì il compito di dettare norme disciplinanti la gestione finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie. In base a detta riforma la giurisprudenza, chiamata ad individuare gli enti succeduti alle soppresses UU.SS.LL., aveva affermato l'esistenza di una successione ex lege in capo alle Regioni, indicando in queste ultime, piuttosto che nelle neo istituite aziende sanitarie, gli enti titolari dei rapporti di debito e credito delle disciolte UU.SS.LL. risultanti alla data del 31.12.1994.

Nel merito - rilevò - il credito dell'attrice era stato adeguatamente documentato sia per la sorte capitale che per gli interessi, in ordine ai quali cespiti, del resto, la Regione non aveva sollevato contestazione alcuna; del che doveva prendersi atto disponendosi in conformità, e quindi condannando detto Ente al chiesto pagamento con ogni conseguenza.

Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello la Regione Liguria denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

L'appellata Opam Oils, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure. In via di appello incidentale ha pur essa contestato la gravata sentenza nella parte in cui non le era stata riconosciuta a rimborso la somma di L. 396.000, da essa sostenuta per spese notarili, necessarie per la produzioni in giudizio degli estratti autentici nelle scritture contabili costituenti la prova dell'emissione delle fatture di pagamento.



La U.S.L. n. 2 Savonese, per sua parte, ha chiesto il rigetto delle opposte pretese con la conferma della decisione impugnata.

Nella contumacia - non dichiarata - dell'Azienda ospedaliera la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale del 13 giugno 2001, è stata trattenuta in decisione scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini del decidere va premessa una ricognizione del complesso quadro normativo della materia di che trattasi.

Con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale, è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unità sanitarie locali e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestione e tecnica (art. 3 del decreto).

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 comma 1: "... in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime".

Tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalità, avente la Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle Regioni di provvedere ai disavanzi di gestione.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, a sua volta, ha disposto all'art. 2 comma 14 che "Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31

dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie ...".

Tali norme sono state interpretate dalla Corte di Cassazione nel senso che a seguito della soppressione delle Unità sanitarie locali, avvenuta con D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si è verificata una successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle Unità sanitarie locali.

Detto orientamento, inaugurato dalle sentenze della S.C. 12 agosto 1996, n. 7479 e 9 novembre 1996, n. 9804, è stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. sez. un. 11 agosto 1997, n. 7482), costantemente seguito dalle Sezioni semplici (Cass. 26.9.1997, n. 9438; Cass. 7.11.1997, n. 10939; Cass. 27 gennaio 1998, n. 803; Cass. 6.6.1998, n. 5602; Cass. 7.10.1998, n. 9911; Cass. 17.12.1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle Sezioni Unite (sent. 18 dicembre 1998, n. 12712; da ultimo Cass. 23 febbraio 2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al D.L. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale è stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si è limitato a porre un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni (Cass. 4 luglio 1998 n. 6549).

Infatti l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in Legge 11 febbraio 1997, n. 21 dispone che "Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi

ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724". E il comma 2 specifica che "Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo".

Il dato normativo che risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle Regioni nei debiti progressi delle Unità sanitarie locali) può, quindi, considerarsi *jus receptum*. Non vi è alcun dubbio pertanto che, sulla base di tali disposizioni, l'appello della Regione Liguria, volto a far constare il proprio difetto di legittimazione passiva nella soggetta materia non potrebbe che essere disatteso proprio perché, come sopra rilevato, risulta essersi verificata una successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle Unità sanitarie locali.

Ciò precisato, va peraltro rilevato che nel corso della presente fase di giudizio è entrata in vigore la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1, ha stabilito la cessazione delle gestioni liquidatorie; e all'art. 2 ha previsto, per quanto qui interessa, che "Tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Unità Sanitarie Locali ... operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unità Sanitarie locali ... nonché agli Istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti".

Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della S.C. anche a Sezioni Unite, poiché vale a caricare le Aziende neoinstituite proprio dei debiti contratti dalle vecchie UU.SS.LL. trasferendo alle stesse ciò che invece doveva far carico alle Regioni; e ciò sia dal punto di vista processuale che sostanziale ("restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva ...").

Ritiene il Collegio che la normativa regionale anzidetta contrasti con alcuni principi sanciti dalla Costituzione; e che quindi debba sollevarsi di ufficio questione di legittimità costituzionale nei sensi di cui infra.

Risulta dapprima violato il principio di cui all'art. 3 Cost. poiché in una obbligazione di diritto comune (il debito verso la società creditrice risulta infatti sorto *jure privatorum*) viene sostituito di imperio il soggetto debitore ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice. La legge regionale infatti altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica.

Risulta, poi, violato il principio di cui all'art. 24 Cost. Il diritto alla difesa affermato da tale disposizione è stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia.

Sul piano pratico si registrano numerose affermazioni in ordine alla necessità di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo che, specie nel campo dei rapporti con la P.A., può essere violata nell'ipotesi di istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibile giustificazione alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparità di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici.

La necessità di una parità formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa; ciò che la dottrina ha qualificato come *égalité des armes*, e cioè come equivalenza astratta di chances di successo nella lite così che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilità tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice.

Non pare al Collegio che la normativa regionale sia rispettosa di tale principio; poiché a lite iniziata, e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano - e pretendono - l'eguaglianza delle armi processuali a loro disposizione, addirittura sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla Regione Liguria in causa) alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio.

Analogamente deve ritenersi violato l'art. 111 Cost., quale modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 sul c.d. giusto processo, per il quale, come è noto, "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti" e soprattutto, per quanto qui interessa, "... in condizioni di parità"; mentre della sussistenza di tale ultima condizione è lecito dubitare per gli stessi motivi per i quali si era ravvisata dal Collegio una violazione del principio di cui all'art. 24 Cost.

Ed infine ritiene il Collegio che la normativa regionale contrasti con l'art. 117 cost. per il quale la Regione può emanare norme legislative "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni".

La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tali principi fondamentali possono desumersi direttamente o da norma costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure ancora dalla legislazione statuale ordinaria se espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettività nazionale (le c.d. grandi riforme; v. ad es. Corte Cost. 22 dicembre 1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077).

Tale ritiene il Collegio essere questo il caso di specie. Attraverso la legislazione nazionale surrichiamata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione delle nuove Aziende unità sanitarie locali) si è infatti inteso affrontare da parte dello Stato la grande riforma del servizio sanitario nazionale, stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività; riforma che la legislazione regionale ha invece inteso, a giudizio del Collegio, ostacolare onerando le nuove Aziende di quelle passività pregresse che il legislatore

nazionale aveva inteso invece attribuire alle Regioni medesime.

Le questioni dedotte sembrano a giudizio del Collegio non manifestamente infondate; e sono rilevanti ai fini del decidere perché, se la legge regionale sospettata di incostituzionalità fosse realmente dichiarata tale, cadrebbe ogni ostacolo a che venisse riaffermata, anche in questa sede, la legittimazione passiva della Regione Liguria nell'obbligazione debitoria di cui è processo con ogni conseguenza.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del procedimento di costituzionalità anzidetto.

P.Q.M.

La Corte di Appello, contrariis reiectis, visti l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 della L.C. 9 febbraio 1948, n. 1, così provvede:

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della Legge 24 marzo 2000, n. 26 della Regione Liguria per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione al principio di cui al d.l. n. 502 del 1992 ed all'art. 6 della L. 23 dicembre 1994, n. 724);

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria.

Così deciso in Genova, addì 31 ottobre 2001

IL PRESIDENTE  
dott. Vincenzo Ferro

---

---

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE  
DI GENOVA**

18.04.2001

N. 50/2002

**Ordinanza di rimessione alla Corte**

**Costituzionale per la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della Legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 per contrasto con gli artt. 204, 111 e 117 Cost.**

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE III CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Dr. Mario Tuttobene ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa n. 7126/97 R.G. promossa dalla Regione Liguria, in persona del suo attuale Presidente, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina n. 12/5, presso lo studio dell'avv. Gabriella Schelotto, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo - attrice opponente;

contro Figli di Pinin Piero e C. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, corrente in Nizza Monferrato ed elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti 36/8, presso lo studio dell'avv. Gianmaria Scofone, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce al ricorso per ingiunzione - convenuta opposta;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per l'attrice opponente: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Liguria. Vinte le spese.

per la convenuta opposta: Chiede l'estromissione, dal presente giudizio, della Regione Liguria, a spese compensate. Chiede la condanna della Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova al pagamento in favore della Figli di Pinin Piero e C. S.p.A. della somma di L. 27.138.983 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Genova, del 22.10.97, la Figli di Pinin Piero e C. S.p.A., premesso di avere effettuato forniture di merce alla U.S.L. n. 3 "Genovese" - Ospedale S. Martino, come documentato dalle fatture emesse in tali occasioni, esponeva di essere rimasta creditrice

a tale titolo dell'importo di L. 27.148.308. Osservava inoltre che la responsabilità dei debiti contratti dalle soppresse Unità sanitarie locali doveva riconoscersi trasmessa alla Regione, e pertanto chiedeva ingiungersi alla Regione Liguria il pagamento della somma in questione.

Il Pretore accoglieva il ricorso emettendo decreto ingiuntivo in data 28.10.97. Proponeva opposizione la Regione Liguria, contestando che dalla normativa concernente la soppressione delle U.S.L. emergesse, come sostenuto da controparte, il principio della successione delle Regioni nei debiti delle U.S.L. Secondo l'opponente, al contrario, in tali debiti sarebbero succedute direttamente le Aziende sanitarie regionali di nuova istituzione: in tale senso, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Costituendosi nel giudizio di opposizione, la Figli di Pinin Piero e C. S.p.A. contestava la fondatezza di tali assunti ed insisteva per la conferma del decreto.

Dopo l'entrata in vigore del D.Leg. 19.2.98, n. 51, la causa proseguiva davanti al Tribunale in composizione monocratica, e, essendo documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.99.

Con ordinanza del 3.5.2000 il Giudice, rilevando che dopo la precisazione delle conclusioni era entrata in vigore la legge della Regione Liguria n. 26 del 24.3.2000, recante disposizioni in merito alla successione nei rapporti giuridici originariamente facenti capo alle U.S.L., disponeva che la causa fosse rimessa in istruttoria, onde consentire alle parti di sviluppare il contraddittorio in relazione a tale innovazione legislativa.

All'udienza del 16.11.2000 le parti riformulavano le rispettive conclusioni.

La Regione Liguria insisteva nella propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, mentre la Figli di Pinin Piero e C. S.p.A., dando atto che la nuova legge regionale aveva trasferito alle Aziende sanitarie locali i debiti delle pregresse gestioni delle U.S.L., chiedeva l'estromissione della Regione Liguria dal processo e la pronuncia della condanna nei confronti della Azienda Ospedaliera San Martino. Su tali conclusioni, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La istituzione delle Aziende sanitarie locali e la sostituzione di queste nelle funzioni precedentemente svolte dalle sopresse Unità sanitarie locali sono state oggetto di ripetuti interventi legislativi che hanno dato luogo a delicate questioni interpretative.

All'epoca in cui veniva radicata la presente causa, le fonti normative e gli orientamenti giurisprudenziali erano i seguenti.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 aveva realizzato il riordino della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unità sanitarie locali e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto).

In tale quadro, l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 aveva disposto che ". . . in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime".

Successivamente il legislatore aveva precisato che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie . . ." (L. 28.12.95 n. 549, art. 2 comma XIV).

L'interpretazione di queste norme da parte della Corte di Cassazione (che si pronunciò anche a sezioni unite con la sentenza n. 7482 dell'11.8.97) fu nel senso di riconoscere che il legislatore aveva attuato una successione a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito precedentemente riferibili alle U.S.L.

Tale essendo il quadro normativo all'epoca vi-

gente, era evidente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Liguria: proprio in capo a quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto riconoscersi trasferito, in forza delle norme sopra citate, il debito originariamente contratto dalla ormai estinta U.S.L. n. 3.

2. - Sennonché, nel corso del giudizio, interveniva la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1, stabiliva la cessazione delle gestioni liquidatorie. Tale legge, nel suo art. 2, disponeva che "tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità Sanitarie Locali (. . .) operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unità Sanitarie locali . . . nonché agli Istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti".

La lettera della norma in esame evidenzia come il legislatore regionale abbia inteso operare in contrasto con quanto stabilito dalla legge nazionale n. 724 del 1994 sopra citata, la quale aveva escluso che le regioni potessero far gravare sulle neo istituite Aziende i debiti già facenti capo alle U.S.L.

In ciò potrebbe riscontrarsi, a parere dello scrivente, un contrasto della norma in esame con l'art. 117 della Costituzione, secondo il quale la Regione può emanare norme di legge "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".

È infatti da ritenere che la norma introdotta dall'art. 6 della legge n. 724/94 rappresenti proprio l'enunciazione di uno dei principi fondamentali richiamati dalla norma costituzionale. Essa, infatti, ha la funzione di garantire l'efficienza nelle neo istituite Aziende sanitarie (evitando che esse vengano coinvolte nella laboriosa gestione dei rapporti pertinenti alle passate gestioni e nei gravosi oneri economici ad essi corrispondenti), e, così facendo, mira ad assicurare l'effettività della riforma sanitaria attuata a livello nazionale. Di conseguenza, essa costituisce, nel sistema delineato dal legislatore nazionale, un ineludibile presupposto operativo della riforma.

Se tale è la corretta interpretazione delle norme in esame, si deve concludere che la legge regionale, nel disattendere la prescrizione posta

dalla L. 724 citata, rappresenta un tentativo, costituzionalmente illegittimo, di attuare la riforma sanitaria nell'ambito locale con modalità operative sostanzialmente diverse da quelle che caratterizzano l'assetto delineato dalla legge nazionale.

3. - La norma regionale in esame appare costituzionalmente illegittima anche con riferimento ai principi posti dagli articoli 24 comma II e III della Costituzione.

Come si è detto, infatti, essa, disponendo il trasferimento alle Aziende sanitarie dei rapporti giuridici che la legge nazionale aveva già trasferito in capo alle Regioni, sancisce la propria applicabilità anche ai giudizi in corso: in tale modo, essa costituisce un atto d'impero con il quale l'ente pubblico, convenuto in un giudizio civile nel quale si controverte della sua responsabilità in relazione ad una obbligazione di diritto privato, sposta in capo ad un terzo soggetto la titolarità del debito controverso, così conferendo a posteriori fondamento alle proprie eccezioni preliminari.

L'ente pubblico, in altri termini, utilizza il potere legislativo non (solo) per dettare regole generali ed astratte, ma (anche) per modificare il quadro dei fatti che costituiscono i presupposti delle domande e delle eccezioni di una controversia in cui egli è parte: con la conseguenza di privare l'avversario, a giudizio in corso, di alcuni degli strumenti processuali su cui quest'ultimo aveva basato le proprie strategie, e di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra i contendenti.

Pare allo scrivente che tal situazione contrasti con il principio di parità delle parti dinanzi al giudice terzo e violi il diritto di difesa processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: visti l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 della L.C. 9 febbraio 1948, n. 1, dispone la trasmissione degli

atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della Legge 24 marzo 2000, n. 26 della Regione Liguria per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione al principio di cui all'art. 6 della L. 23 dicembre 1994, n. 724).

Sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria.

Genova, li 18 aprile 2001

IL GIUDICE  
Dr. Mario Tuttobene

---



---

## AVVISO DI RETTIFICA

**Comunicato relativo alla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 2 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)" (pubblicata nel B.U. 9 gennaio 2002 n. 1 - parte I).**

Nella legge regionale 3 gennaio 2002 n. 2 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale 9 gennaio 2002 n. 1, parte I, all'art. 2, comma 1, leggasi:

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 92 della l.r. 18/1999 è abrogata.

---



---